

*Il Tribunale in composizione collegiale potrà decidere con discussione orale (281-sexies c.p.c.)? Alla Consulta la decisione*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 - 12 dicembre 2013 (Est. G. Buffone)

**DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON RISERVA DI COLLEGIALITÀ – APPLICABILITÀ DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. – ESCLUSIONE – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ – RIMMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies».*

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

**IN FATTO**

I coniugi ....., nata a .... in data ..., e . ..., nato a ... in data ..., contraevano matrimonio civile in ..., in data ..., con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di ..., al n. ..., anno ..., reg. ..., parte ... Dall'unione non nascevano figli. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25 marzo 2013, la ... richiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito allegando la definitiva rottura dell'affectio coniugalis. Richiedeva la liquidazione delle spese processuali, solo in caso di opposizione alla domanda da parte del coniuge. Nulla chiedeva per sé a titolo di mantenimento. Il Presidente f.f. fissava l'udienza in data 1 ottobre 2013. All'udienza ex art. 708 c.p.c., non compariva il ... nonostante la regolarità della notificazione, perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. Il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava l'udienza ex artt. 709-bis, 183 c.p.c. in data 10 dicembre 2013. La parte attrice depositava memoria integrativa in data 21 novembre 2013 insistendo per la pronuncia di separazione. All'udienza di prima comparizione, tenuta in data 10.12.2013, il marito restava contumace, nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in mano della madre convivente. L'avvocato della parte attrice richiedeva fissarsi udienza ex art. 189 c.p.c. Il giudice istruttore riservava la decisione. Il Tribunale, ciò detto, ritiene di dovere rimettere gli atti alla Consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 c.p.c., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies». In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza

**O S S E R V A**

quanto segue.

**[1].** In punto di **rilevanza**, la questione è da considerarsi senz'altro rilevante. All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, è precipua intenzione di questo Tribunale fissare udienza dinanzi al Collegio per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al fine di accelerare la fase decisoria, tenuto conto della evidente semplicità della materia del contendere. Possibilità affatto preclusa

Riproduzione riservata

dall'impianto organizzativo dell'ufficio (anche cd. *tabellare*), in quanto le udienze dinanzi al Collegio sono fisse per previsione presidenziale con programmazione annuale. Ad esempio, nel caso di specie, la prima udienza collegiale utile è del 12 dicembre 2013. La scelta per il modulo decisorio succitato è, tuttavia, preclusa dall'attuale sistematica del codice di rito. La separazione giudiziale rientra tra le controversie nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale (artt. 50-bis, comma I, 70, comma II, c.p.c.): non sono, dunque, applicabili al procedimento le disposizioni di cui al Libro II, titolo I, capo III-bis (procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). In particolare, e per quanto qui esclusivamente interessa, non è applicabile l'art. 281-sexies c.p.c. che prevede la decisione a seguito di trattazione orale. Infatti, l'art. 189 c.p.c. prevede che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al Collegio esclusivamente a norma degli artt. 187 o 188 c.p.c. e, dunque, secondo il modello decisorio ordinario di cui agli artt. 275 e ss. c.p.c. Ne consegue che il procedimento a decisione collegiale – esaurita l'istruttoria – può concludersi esclusivamente a seguito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, dunque, mediante le appendici scritte conclusive. Reputa questo Ufficio che la preclusione in parola sia sospettabile di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.; contrasto all'evidenza che non può essere risolto in via interpretativa. In punto di **non manifesta infondatezza**, la questione non si palesa manifestamente infondata in relazione ai profili che vengono a breve ad essere illustrati.

[2]. In punto di **ammissibilità** della questione, una interpretazione adeguatrice risulta infruttuosa. E' noto a questo Tribunale che tra i diversi significati giuridici astrattamente possibili il Giudice deve selezionare quello che sia conforme alla Costituzione; il sospetto di illegittimità costituzionale, infatti, è legittimo solo allorché nessuno dei significati, che è possibile estrapolare dalla disposizione normativa, si sottragga alle censure di incostituzionalità (Corte Cost., 12 marzo 1999, n. 65 in Cons. Stato, 1999, II, 366). E, tuttavia, se è vero che in linea di principio, le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni "*secundum Constitutionem*" e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, è anche vero che esiste un preciso limite all'esperimento del tentativo salvifico della norma a livello ermeneutico: il giudice non può "piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale". Ed, in tal senso, di fatto, vi sarebbe il rischio – dinnanzi ad una redazione così chiara della norma – di invadere una competenza che al Giudice odierno non compete, se non altro perché altri Organi, nell'impalcatura Costituzionale (come l'adita Corte delle Leggi), sono deputati ad espletare talune funzioni ad essi esclusivamente riservate. Ma vi è di più: l'*interpretatio secundum constitutionem* presuppone, indefettibilmente, che l'interpretazione "altra" sia "possibile", cioè, praticabile: differentemente, si creerebbe un *vulnus* alla certezza del diritto poiché anche dinnanzi a norme "chiare" ogni giudicante adito potrebbe offrire uno spunto interpretativo diverso. Svolte le considerazioni riportate, reputa l'odierno Giudicante che il dato normativo non si possa prestare ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo. Rimane, pertanto infruttuoso il doveroso tentativo da parte dell'odierno Giudice di individuare un'interpretazione compatibile con la Costituzione (Corte Cost. ord. 427/2005; ord. n. 306 del 2005).

[3]. Così introdotta, nel rito, la questione sollevata, **nel merito** disposizione è sospettata di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della *Charta Chartorum* (sub specie di principio di ragionevolezza e uguaglianza) e dell'art. 111 Cost. Come noto, il modulo decisorio della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.) è stato riservato, sin dalla sua introduzione, esclusivamente al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. In tempi recenti, tuttavia, il Legislatore ha ritenuto necessario ed opportuno estenderne il fascio applicativo. Dapprima, mediante manipolazione dell'art. 429 comma c.p.c. per quanto concerne il rito cd. lavoro (v. art. 53, comma II, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in Legge 133/2008), prevedendo la definizione della controversia mediante discussione orale seguita dalla sentenza con contestuale motivazione. In seguito, mediante introduzione del modulo decisorio accelerato anche al giudice dell'impugnazione. La legge 12 novembre 2011 n. 183, infatti, modificando gli artt. 351 e 352 c.p.c. ha previsto la possibilità della decisione mediante discussione orale ex art. 281-bis c.p.c. anche davanti al giudice di appello (quindi, in caso di competenza della Corte, un organo collegiale), sia nell'intercapedine ex artt. 283, 351 comma I c.p.c. (udienza per la discussione sulla cd. inibitoria), sia nello sviluppo fisiologico della procedura di gravame: ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c. «quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies». La scelta legislativa è stata, peraltro, nel senso di rendere maggiormente agevole il ricorso al modulo della decisione orale, rispetto alle condizioni in presenza delle quali, la giurisprudenza l'ammetteva (v. Cass. Civ. 6205/2009). In tal modo, tuttavia, si è creata una aporia nell'impalcatura codicistica in quanto il giudice in composizione collegiale (la Corte di Appello) può beneficiare della discussione orale ex art. 281-bis c.p.c. in secondo grado e non può farlo, invece, in primo grado (tribunale in composizione collegiale). Peraltro, il modello di decisione "immediata", a seguito di discussione orale è divenuto, di fatto, lo strumento generale di definizione delle controversie e si rintraccia, infatti, anche nelle normative speciali (v. ad es., art. 23 l. 689/81 e art. 152 dlgs. 196/2003 come recepiti, dopo l'abrogazione, nel dlgs 150/2011) e soprattutto in tutte le cause definite mediante procedimento sommario di cognizione, ormai modello processuale largamente diffuso (v. decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150). Orbene, è noto come la decisione a seguito di trattazione orale sia divenuta, dunque, nell'ultimo decennio, uno dei principali e più importanti strumenti di organizzazione e razionalizzazione del ruolo ed attuale oggetto privilegiato nei protocolli di udienza adottati dagli uffici giudiziari italiani (nell'ambito delle cd. prassi virtuose). Non stupisce che la Dottrina, proprio in tempi recenti, abbia inquadrato l'art. 281-sexies c.p.c. nell'ambito delle misure «atte a garantire la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.» ed abbia affermato che il modello di decisione introdotto dalla norma citata possa essere «considerato il più coerente rispetto al parametro costituzionale del Giusto Processo». Il criterio di preferenza si fonda sulla constatazione che una decisione che segua immediatamente la discussione orale non consente la dispersione del sapere proveniente dalla preparazione della deliberazione e delle difese delle parti e, soprattutto, accelera la fase decisoria e riduce in modo significativo la durata del processo. Esigenza di accelerazione sempre più avvertita al fine di prevenire ed evitare le responsabilità dirette dello Stato per la irragionevole durata dei procedimenti civili (e sul punto, infatti, è recente l'intervento del Legislatore proprio in materia di Legge cd. Pinto: v. l. 7 agosto 2012 n. 143 di modifica della Legge 89/2001). Ebbene, in un mutato contesto

ordinamentale, così brevemente ricostruito, la preclusione del modulo di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per le cause collegiali in primo grado non appare giustificabile mediante alcun criterio oggettivo che riveli ragionevolezza e si traduce in una previsione priva di coerenza razionale con il sistema processuale vigente e, soprattutto, in una omissione normativa che impedisce l'attuazione ed il rispetto del Principio del Giusto Processo. Si tratta di una lacuna normativa che crea pure una distinzione priva di giustificazione e, dunque, uno strappo nel principio di uguaglianza: infatti, se per alcune controversie la ragionevole durata è garantita mediante l'applicazione della decisione a seguito di trattazione orale, per altre, alla luce della sola diversa composizione dell'organo giudicante – e limitatamente al primo grado – questa possibilità non è praticabile.

Questo Tribunale non ignora l'insegnamento costante della Corte Costituzionale, in tema di normative processuali e, cioè, il costume pretorile per cui "nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore" (v., da ultimo, Corte cost., sentenza 16 gennaio 2013 n. 10) però pure non ignora che un sindacato è comunque ammesso in caso di "manifesta irragionevolezza" (ex multis, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010) che reputa ricorra nel caso di specie.

**[4]. NORME VIOLATE.** Per quanto sin qui osservato, si ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza e il principio di uguaglianza, difesi dall'art. 3 della Charta Costituzionale, e con il principio del Giusto Processo ex art. 111 Cost.

**[5]. PETTUM.** Per quanto sin qui osservato, è auspicabile un intervento della Corte adita che dichiari costituzionalmente illegittimo l'art. 189. c.p.c. nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies».

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Tribunale di Milano, sezione Nona civile,

**PER QUESTI MOTIVI**

*visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

**RITENUTA** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies».

**SOSPENDE** il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire.

**ORDINA** che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo (incluso il convenuto contumace e il Pubblico Ministero), al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

*Così deciso in Milano, lì 11 dicembre 2013*

IL GIUDICE  
GIUSEPPE BUFFONE